



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

A Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

E, p.c. Capo del DMS
dip.trasporti@pec.mit.gov.it

Capo di Gabinetto del Ministro
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Regione Siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it

[DIV 7](#)
dg.mot-div7@pec.mit.gov.it

CONFARCA
confarca@confarca.it

UNASCA
unasca@unasca.it

Div. 7
dg.mot-div7@pec.mit.gov.it

U.R.P.
urp.caraci@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- Oggetto:**
- **Chiarimenti interpretativi in materia di disciplina dei corsi CQC, di cui al DM 30 luglio 2021 e circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 “Manuale CQC 2021”**
 - **FAQ CQC**

Giungono a questa Direzione Generale alcune richieste di chiarimento in merito alla corretta interpretazione della disciplina in oggetto.

Poiché tali richieste provengono da più parti, a volte dando il senso di un’applicazione non uniforme presso i vari UMC, si ritiene opportuno fornire risposta alle stesse con la presente circolare.

A) COMPRESENZA DI ALLIEVI GIA’ TITOLARI DELLA PATENTE DI GUIDA PRESUPPOSTA DALLA CQC CHE SI INTENDE CONSEGUIRE E DI ALLIEVI CHE DEVONO ANCORA ACQUISIRE LA PREDETTA PATENTE

Il secondo capoverso del paragrafo 3.5.10 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 - “Manuale CQC 2021” -, rinviando puntualmente all’articolo 12, co. 16, del DM 30 LUGLIO 2021 così dispone: *“Per i corsi la cui comunicazione di avvio del corso sia stata formalizzata a decorrere dal 15 ottobre 2021, lo stesso comma stabilisce poi che non possono frequentare il medesimo corso allievi che, all’atto dell’iscrizione, non hanno conseguito la patente afferente al tipo di qualificazione CQC che intendono conseguire ed allievi che invece ne siano già titolari.”*

A seguire il quinto capoverso così, tra l’altro, dispone:

“Per tutti i corsi, a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto del limite massimo di 25 allievi in aula:

è consentito lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni teoriche afferenti a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto. In tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, distintamente compilati;

è consentito lo svolgimento nella medesima aula di lezioni afferenti a parti di programma comune ad uno o più corsi di qualificazione iniziale ordinari ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione ordinari, ovvero ad uno o più corsi di qualificazione iniziale accelerati ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione accelerati, purché organizzati da un medesimo soggetto. Anche in tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, debitamente compilati”.

E’ stato dunque chiesto di chiarire se tali disposizioni in tema di compresenza sono applicabili o no al caso di due (o più) corsi, dei quali uno (o più) con allievi che devono ancora conseguire la patente ed uno (o più) con allievi che ne sono già titolari.

La risposta è certamente affermativa, come di seguito si esplicita.

Sotto il profilo letterale, non vi è dubbio di cosa debba intendersi per *“corso”*: si faccia riferimento, a tal fine, alle disposizioni che disciplinano, ad esempio, la comunicazione di avvio del *corso*, i registri di iscrizione e di rilevazione delle presenze del *corso*, l’attestato di fine *corso*.

In tal senso, quindi, il citato articolo 12, co. 16, afferma che non è possibile iscrivere al medesimo *corso* allievi che sono già titolari della patente di guida presupposta dalla CQC da conseguirsi ed allievi che non lo sono ancora: non è quindi possibile – ad esempio –, allegare ad una medesima dichiarazione di avvio di un medesimo corso un elenco di nominativi di allievi di cui alcuni già titolari della patente in parola ed altri non



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

ancora; non sarà conseguentemente possibile tenere i predetti nominativi nel medesimo registro di iscrizione al corso e di rilevazione delle presenze alle lezioni afferenti allo stesso.

Tanto chiarito, nel pieno rispetto della citata disposizione, è ben possibile, come espresso dalla circolare in commento, *“lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni teoriche afferenti a parti di programma comuni a due o più corsi”*; è ciò anche nel caso in cui si tratti di *“parti di programma comune ad uno o più corsi di qualificazione iniziale ordinari ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione ordinari, ovvero ad uno o più corsi di qualificazione iniziale accelerati ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione accelerati”*.

In ogni caso, dovrà comunque trattarsi di *“corsi organizzati da un medesimo soggetto”* e *“dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, debitamente compilati”*.

Ne deriva quale corollario che solo per ciascuno di tali corsi, singolarmente, dovrà essere soddisfatta la predetta disposizione dell'articolo 12, co. 16, del DM 30 luglio 2021.

In nessun caso è ovviamente possibile la compresenza tra allievi iscritti a corsi i cui programmi sono disciplinati ai sensi del DM 20 settembre 2013 e relativa circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019 ed allievi iscritti a corsi i cui programmi sono disciplinati dal DM 30 luglio 2021 e relativa circolare prot.n. 31895 del 15 ottobre 2021 “Manuale CQC 2021.

B) SOTTOSCRIZIONE DEGLI ALLEGATI 9, 9-BIS E 16 AI FINI DELLA COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E DI FORMAZIONE PERIODICA

E' stato altresì chiesto se il modulo utile ai fini della RILEVAZIONE ASSENZE NEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE, di cui agli allegati 9 e 9-bis del “Manuale CQC 2021”, ed il modulo utile ai fini della RILEVAZIONE ASSENZE NEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA, di cui all'allegato 16 del medesimo Manuale, possano essere sottoscritti dal responsabile del corso, o da docente da lui delegato, piuttosto che dal “legale rappresentante” del soggetto erogatore del corso, a nome del quale tali moduli sono preimpostati.

La risposta è certamente affermativa, come del resto si può evincere dal paragrafo 3.5.4 COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELL'ELENCO DEI PARTECIPANTI O DEL CALENDARIO DELLE LEZIONI DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE, ultimo paragrafo: *“Nel caso in cui, durante la lezione, si verificano situazioni di improvvisa indisponibilità e di allontanamento di un allievo, il docente ne annota immediatamente l'assenza sul registro delle frequenze e specifica l'orario di allontanamento sulla comunicazione delle assenze di cui all'allegato 9. Per i corsi avviati a decorrere dal 3 gennaio 2022 dovrà essere utilizzato l'allegato 9-bis.”*, a cui peraltro rinvia il quinto periodo del paragrafo 3.6.9 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE NEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA.

C) LEGALIZZAZIONE FOTOGRAFIE

Con circolare prot. n. 37923 del 9 dicembre 2021 è stato parzialmente modificato il punto 3.6.13 RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE IL RINNOVO DI VALIDITA' DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 - “Manuale CQC 2021”: con riferimento alle fotografie da prodursi, le parole: *“non legalizzata”* sono state, infatti, sostituite dalle seguenti: *“legalizzata con le forme e nei modi di cui alla circolare prot. n. 12278 del 15.5.2013”*.

A tal riguardo giungono quesiti intesi a chiarire se le foto in parola debbano essere necessariamente autenticate dal Comune ovvero se gli UMC debbano accettare le procedure di legalizzazione di cui al



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

**punto B.1 - PROCEDURA DI LEGALIZZAZIONE DELLA FOTOGRAFIA PER EMISSIONE PATENTE CQC della
citata circolare prot. n. 12278 del 15.5.2013.**

In merito si rammenta che la stessa, con riferimento al caso di emissione di patente CQC, anche a titolo di duplicato, così dispone:

“codesti uffici procederanno, indifferentemente, alla legalizzazione delle fotografie secondo una delle seguenti procedure:

- *esibizione delle stesse direttamente ad opera del soggetto in favore del quale è da rilasciarsi la patente CQC: in tal caso codesti uffici procederanno al riscontro dei dati anagrafici quali risultanti da un documento di identità o di riconoscimento equipollente, in corso di validità o, in alternativa, dall’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida, nonché alla verifica della corrispondenza della fotografia al soggetto che la esibisce, attraverso confronto de visu;*
- *produzione, da parte di soggetto munito di delega, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme al modello allegato alla presente circolare e resa dal soggetto in favore del quale è da rilasciarsi la patente CQC, con la quale quest’ultimo dichiara che le fotografie allegare alla dichiarazione stessa - identiche tra di loro ed una delle quali è unita alla dichiarazione, l’altra spillata – riproducono la sua immagine. Tale dichiarazione è corredata dalla fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente del dichiarante, in corso di validità.”*

Nel richiamo integrale alle disposizioni di cui alla su menzionata circolare è la risposta al quesito: si invitano dunque codesti UMC a non voler disattendere le stesse, imponendo all’utenza oneri procedurali non richiesti.

* * *

Tanto chiarito, come opportuno contributo all’interpretazione uniforme delle disposizioni su citate, di seguito si forniscono risposte ad ulteriori quesiti che, per la ricorrenza con la quale giungono alla scrivente Direzione, assumono il carattere di **FAQ**.

Tali FAQ saranno pubblicate su Il Portale dell’Automobilista e saranno, se ritenuto opportuno da questa Direzione, implementate anche in tempi successivi.

1) Qual è il database dei quiz per l’esame di revisione prescritto per una CQC scaduta di validità da più di tre anni?

Nel caso di una CQC scaduta da più di tre anni, senza che sia stato frequentato il corso di formazione periodica (oppure nel caso in cui tale corso sia stato frequentato dopo i tre anni dalla scadenza), il previsto esame sarà corrispondente a quello di conseguimento della CQC e sarà svolto con il cd. nuovo database, ovvero secondo il “nuovo listato CQC” allegato alla circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021- “Manuale CQC 2021”, come integrata dalla circolare prot. n. 33787 del 3 novembre 2021.

Si applicano le disposizioni in tema di proroga termini per emergenza sanitaria da COVID-19 (alla data della presente circolare dettate dalla circolare prot. n. 39841 del 27 dicembre 2021).

2) Qual è il database dei quiz per l’esame di ripristino?

L’esame di ripristino, previsto nei casi di cui al paragrafo 3.1, penultimo capoverso, della circolare prot. 35677 del 19 novembre 2019, come è prassi consolidata, è corrispondente a quello di conseguimento della CQC e si svolge con il database in uso per il DM CQC 20 settembre 2013.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Si applicano le disposizioni in tema di proroga termini per emergenza sanitaria da COVID-19 (alla data della presente circolare dettate dalla circolare prot. n. 39841 del 27 dicembre 2021).

3) Qual è il database dei quiz per esame di revisione CQC per azzeramento del punteggio?

Nulla è innovato dal DM 30 luglio 2021, né dalla circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021: pertanto ai fini dell'esame di revisione CQC per azzeramento del punteggio si continuerà ad utilizzare il database già in uso a tal fine.

4) Ai fini della qualifica di docente psicologo esperto in psicologia del traffico, di cui all'articolo 3, co 1, lett. c), del DM 30 luglio 2021, può essere utilmente riconosciuto, in luogo di un corso di specializzazione o di un master, un corso universitario di perfezionamento in psicologia del traffico?

La risposta è affermativa.

5) Nel caso in cui nessun allievo sia assente alla lezione di un corso di qualificazione iniziale, anche di integrazione, o di formazione periodica CQC, deve comunque essere inviato il modulo di rilevazione delle assenze di cui agli allegati 9, 9-bis e 16, della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – "Manuale CQC 2021"?

La risposta è negativa: se nessun allievo è assente non vi è evidentemente alcuna comunicazione da fare.

6) Come si calcolano i "due anni" di attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto, previsti per il docente medico (art. 3, co. 1, lett. c, DM 30.7.2021) o per i soggetti equiparati all'esperto in materia di organizzazione aziendale (art. 3, co. 1, lett. d, n. 2, DM 30.7.2021) ovvero i "due anni" di esperienza in un'impresa di autotrasporto, previsti per il docente esperto in materia di organizzazione aziendale (art. 3, co. 1, lett. d, DM 30.7.2021)?

Poiché il DM 30 luglio 2021 ha soppresso il riferimento "agli ultimi cinque anni" non è possibile applicare diversi ed ulteriori criteri di continuità: deve farsi, pertanto, riferimento alla somma dei periodi di docenza.

7) Il candidato con certificazione DSA deve corrispondere diritti di bollo per fruire del file audio?

La risposta è negativa: come precisato nella circolare prot. n. 28649 del 15 settembre 2021 "I candidati con certificazione DSA hanno diritto al **supporto del file audio** per la lettura dei quiz, **senza necessità di ulteriori formalità.**": ciò esclude quindi la necessità di qualsiasi adempimento diverso e/o ulteriore rispetto alla esibizione della certificazione DSA nelle forme e nei modi di cui al DM 243 del 1° giugno 2021 ed alla predetta circolare, ivi compreso il pagamento dell'imposta di bollo.

Come è del tutto evidente, la su citata disposizione vale non solo per la fruizione del file audio (o dell'esame orale se in lingua francese o tedesca) in sede di esame CQC, ma anche per la fruizione dei file audio in sede di esami per il conseguimento delle patenti di guida (anche quelle di cui al DM n. 258 del 21 giugno 2021).

8) Il candidato con certificazione DSA deve rinnovare la certificazione periodicamente?

La risposta è negativa: la certificazione diagnostica di DSA non scade, non essendo un certificato di idoneità.

L'aggiornamento dello stesso è, infatti, di norma previsto solo in ambito scolastico al fine di valutare l'idoneità e/o l'eventuale necessità di variare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi.

Come è evidente, l'ambito scolastico resta estraneo a quello di cui agli esami per il conseguimento delle abilitazioni alla guida.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

9) Le ore di guida individuale in autostrada, di cui alla parte pratica del corso di qualificazione iniziale CQC, ordinario o accelerato, anche di integrazione, possono essere svolte su strade extraurbane principali o secondarie, aventi almeno due corsie per ogni senso di marcia e corsie di accelerazione e decelerazione?

La risposta è affermativa e trova la sua ragione non solo nella circostanza oggettiva che in alcune parti del territorio nazionale non vi sono autostrade, ma anche nella sostanziale assimilazione che la direttiva 2003/59 fa delle autostrade con le strade extraurbane ai fini dell'ipotesi, non recepita dell'ordinamento, di esame pratico CQC per il caso di conseguimento senza la frequenza obbligatoria di corsi.

10) La pratica collettiva può essere svolta anche senza foglio rosa?

La risposta è affermativa: l'articolo 8 del DM 30 luglio 2021, peraltro richiamato dal paragrafo 3.1 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – "Manuale CQC 2021" espressamente dispone che il possesso del foglio rosa è condizione minima prima dello svolgimento della parte pratica del corso relativa alle ore di guida.

11) L'obbligo di svolgere parte del corso pratico in condizione di guida notturna è rimasto per i corsi avviati prima del 3 gennaio 2022?

La risposta è affermativa. Come specificato nei paragrafi 3.2.1 e 3.3.1 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – "Manuale CQC 2021" le istruzioni dettate dagli stessi *"sono applicabili ai corsi avviati a decorrere dal 3 gennaio 2022"*.

12) Gli istruttori devono usare la carta tachigrafica anche per i corsi la cui comunicazione di avvio sia stata formalizzata prima del 15 ottobre 2021?

La risposta è negativa. Come espressamente chiarito dal paragrafo 3.5.7 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – "Manuale CQC 2021" *"Per i corsi di qualificazione iniziale avviati a decorrere dal 3 gennaio 2022, durante le esercitazioni di guida, l'istruttore deve utilizzare la propria carta tachigrafica"*.

13) FAD nei corsi CQC: la misura non superiore al 10% delle ore di parte teorica del programma di qualificazione iniziale, o non superiore a 10 ore del programma del corso di formazione periodica, è da stimarsi con riferimento all'allievo (ogni allievo può partecipare ai predetti corsi fruendo nei predetti limiti di FAD) o con riferimento al soggetto erogatore del corso (che dunque non può erogare i corsi con ricorso alla FAD oltre tali misure)? Fino a quando sarà possibile fare ricorso alla FAD?

Per le finalità sottese alla circolare prot. n. 11043 del 30 marzo 2021, il limite del 10% delle ore del programma di qualificazione iniziale, o delle 10 ore nel programma di formazione periodica, sono da riferirsi all'allievo.

Quanto alla durata della vigenza della citata circolare del 30 marzo 2021, questa sarà resa nota con circolare di questa Direzione Generale: potrà ma non dovrà necessariamente coincidere con il 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza).

14) Gli orari delle lezioni di un corso di qualificazione iniziale o di formazione periodica possono essere frazionati nel senso ad esempio di prevedere una lezione di due ore e trenta minuti anziché di due o tre ore?

La risposta è negativa: come espressamente previsto dai paragrafi 3.5.5, 3.5.7 e 3.6.8 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – "Manuale CQC 2021" i cosiddetti blocchi delle lezioni hanno *"ciascuno di durata di due o tre ore"*.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

15) Nel caso in cui un allievo si assenti dopo aver seguito una parte del blocco delle lezioni (ad esempio dopo un'ora del blocco di due) perde tutto il blocco di lezione segnalato o solamente l'ora nella quale è stato assente?

I paragrafi 3.5.5, 3.5.7 e 3.6.8 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – “Manuale CQC 2021” dispongono che i blocchi delle lezioni hanno “ciascuno di durata di due o tre ore” ed a tali blocchi corrispondono le formalità di rilevazione delle presenze.

Tuttavia i paragrafi 3.5.4 e 3.6.7, rispettivamente per i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, dispongono che “Nel caso in cui, durante la lezione, si verificano situazioni di improvvisa indisponibilità e di allontanamento di un allievo, il docente ne annota immediatamente l'assenza sul registro delle frequenze e specifica l'orario di allontanamento sulla comunicazione delle assenze di cui all'allegato 9. Per i corsi avviati a decorrere dal 3 gennaio 2022 dovrà essere utilizzato l'allegato 9-bis.”.

Il combinato disposto di queste due previsioni fa ritenere possibile che, nel caso di situazioni di improvvisa indisponibilità e di allontanamento di un allievo possa essere utilmente considerata la frazione di lezione seguita con arrotondamento, sempre per difetto, ad un'ora o due (a seconda che abbia seguito più di un'ora di un blocco di due, o più di due ore, di un blocco di tre).

16) Per gli allievi che si iscrivono per il conseguimento congiunto della patente superiore e della qualificazione CQC, ai fini dell'iscrizione nel registro del corso di qualificazione iniziale CQC, è necessario prima formalizzare presso un UMC la domanda per il conseguimento della patente superiore presupposta dalla CQC che si intende conseguire?

La risposta è negativa: l'articolo 8, comma 1, del DM 30 luglio 2021 dispone, infatti, che “Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un'autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica è richiesto il possesso della patente di guida almeno della categoria B nonché, nel caso di corso di qualificazione iniziale per il trasporto di persone, una età non inferiore a 21 anni”. E' tuttavia evidente che il corso CQC non potrà essere completato senza aver prima ottenuto il foglio rosa della categoria di patente presupposta dalla CQC da conseguirsi, così come espressamente previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8.

17) Gli istruttori di guida sono soggetti all'obbligo del CQC in corso di validità?

La risposta è negativa: ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n.286 del 2005, e succ.mod., la qualificazione CQC non è richiesta se, tra l'altro, il veicolo è adibito “al trasporto di cose e di passeggeri”, il che non ricorre nel caso di lezioni di guida nell'ambito dei corsi di qualificazione iniziale CQC. Né il possesso di tale qualificazione è prescritto dall'articolo 6 del DM 17 del 2011 tra i requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore o dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del DM 30 luglio 2021 che, come il precedente DM 20 settembre 2013, richiede che l'istruttore di guida sia in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie CE e D, munito di abilitazione in corso di validità.

(ing. Pasquale D'Anzi)